

Proc. Nr 787/2014 RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo il 21 febbraio 2014 e segnata al n. 787/2014 Ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito, vertente tra

[REDACTED], rappresentati e difesi dall' avv.ti [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito [REDACTED], in virtù di mandato depositato in atti;

Pec [REDACTED]

Pec [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Attori

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED] e, ai fini del presente giudizio, in

[REDACTED] giusta procura in atti;

Pec [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

CONVENUTA

avente ad oggetto: accertamento credito ; nullità parziale contrattuale e condanna alla restituzione di somme.

All'udienza del 29 settembre 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per gli attori; "... *CONCLUDE* quindi per l'accoglimento, integrale e/o parziale, della domanda originaria con condanna di controparte all'integrale rifusione delle spese di lite..."

Per la banca convenuta : "... *precisa le conclusioni come di seguito: a) voglia il Tribunale accogliere le conclusioni esposte nella comparsa di risposta del 26.11.2014, che qui hanno da intendersi integralmente trascritte; b) con vittoria di compensi spese anche generali CPA ed IVA ...*".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2014, [REDACTED]

[REDACTED] esponevano:

- di essere clienti della [REDACTED]

[REDACTED] per avere stipulato in data 28 luglio 2005 il contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio [REDACTED]

[REDACTED] avente le seguenti caratteristiche: importo di € 1.200.000,00, durata di 15 anni mediante il pagamento di 30 rate semestrali scadenti il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, Tan per il periodo di preammortamento pari al 3,95%, tasso di mora 1,65 in più del tasso tempo per tempo vigente, ISC pari a 4,024;

- che la somma mutuata era stata erogata contestualmente alla stipula nella misura di € 880.000,00, mentre il residuo di € 320.000,00 avrebbe dovuto essere erogato a SAL;

- che in data 13 febbraio 2009, attraverso atto ricognitivo con riduzione di importo, la somma oggetto di mutuo era stata ridotta e fatta coincidere con quella effettivamente erogata al momento della stipula, sicché su tale somma avrebbe dovuto essere calcolata l'incidenza dei costi a vario titolo posti a carico della parte mutuataria;

--che in particolare, ai fini del costo del mutuo, avrebbero dovuto essere considerate le seguenti voci: spese per istruttoria, notarili oltre ai costi assicurativi;

- che facendo analizzare le risultanze del conto avevano riscontrato l'applicazione di tassi di interessi superiori a quelli di usura, oltre all'applicazione di interessi superiori a quelli contrattualmente convenuti;

- che era configurabile una condotta illecita posta in essere in danno della parte e tale da giustificare la rideterminazione del credito ma anche la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente



trattenute a titolo di interessi, compensando in ogni caso i saldi attivi e passivi.

Tanto premesso convenivano la BANCA [REDACTED] [REDACTED] innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, e la condanna alle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la BANCA [REDACTED] si costituiva e contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, e concludeva per il suo integrale rigetto.

Solo con la memoria depositata nel termine concesso ai sensi dell'art 183, comma 6, n 1, c.p.c. era stata prospettata anche il superamento dei tassi soglia in conseguenza degli effetti anatocistici del piano di ammortamento adottato, nella fase esecutiva del rapporto nonché la difformità del tasso effettivamente applicato rispetto a quello previsto in contratto, in ragione del tipo di regime di calcolo degli interessi applicato, con conseguente nullità parziale della clausola relativa agli interessi ultralegali.

Si procedeva quindi ad istruttoria e con sentenza n 638/2021, emessa in data in data 7-14 settembre 2021, veniva disattesa la domanda di nullità del contratto di mutuo per contrasto con la disciplina antiusura. Con contestuale ordinanza, era disposta la remissione in istruttoria al fine di verificare la validità del contratto, in riferimento alla indeterminata pattuizione delle clausole negoziali ed infine, all'udienza del 29 settembre 2022, la causa era nuovamente trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve darsi atto che, a seguito della sentenza n 638/2021, emessa in data in data 7-14 settembre 2021, risulta definita la domanda di nullità del contrasto con la disciplina antiusura, così che la decisione va circoscritta alle domande di seguito precisate.



1. ANALISI DEL CONTRATTO DI MUTUO.

Al fine di esattamente delimitare il *thema decidendum* della presente fattispecie dovrà farsi riferimento al contenuto dell'atto di citazione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc.

A riguardo, va rilevato che oggetto della domanda principale è rappresentato dall'accertamento della invalidità delle clausole del contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto dagli attori con [REDACTED]

[REDACTED], individuato dal [REDACTED] di Racc., stipulato con atto per notaio [REDACTED] 28 luglio 2005, registrato [REDACTED] assumendone la indeterminatezza connessa all'anatocismo derivante dal computo degli interessi su base semestrale, in assenza di specificazione del regime applicabile.

Nel relativo regolamento negoziale le parti hanno previsto il rimborso del capitale finanziato mediante nr. 30 rate semestrale costanti di importo non specificato (cd "*alla francese*") comprensive di una quota progressivamente crescente di capitale interessi con scadenza ; un periodo di preammortamento dal 20 giugno 2005 al 20 giugno 2007, ed un successivo periodo di ammortamento di 15 anni, con impegno della parte mutuataria alla restituzione del finanziamento in 30 rate semestrali (scadenti al giugno e dicembre), di € 53.409,14, comprensive di interessi e capitale.

Gli interessi corrispettivi, sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento, sono stati concordati in misura variabile, in base al parametro costituito da media dell'Euribor 360 a sei mesi, arrotondata ai cinque centesimi superiori e riferito alla data del mese antecedente a quella di scadenza della rata precedente, pari all'epoca al 2,15%, maggiorato di una percentuale (cd "*spread*") di 1,80 % all'anno. Dai documenti prodotti, risulta che il periodo di preammortamento è stato posticipato al 20 giugno 2008 e che, con atto ricognitivo con riduzione di importo, stipulato in data



13 febbraio 2009, per notar [REDACTED] su richiesta della parte mutuataria, l'importo finanziato è stato limitato ad € 880.000,00, il periodo di preammortamento prorogato al 20 giugno 2009. Infine, con atto integrativo di mutuo fondiario del 3 gennaio 2012, la banca ha accettato la richiesta sospensione del pagamento delle rate di mutuo per sei mesi dalla rata del 20 giugno 2011, con nuova determinazione del tasso di interessi (art 2), richiamando il parametro Euribor 360 a sei mesi (all'epoca pari ad 1,75%, maggiorato di una percentuale pari a 1,80 %. L'interesse di mora venne invece determinato in misura pari al tasso corrispettivo aumentato di 1,65 punti percentuali, senza capitalizzazione periodica. Con atto integrativo del 28 giugno 2012, la banca ha acconsentito ad ulteriore sospensione di 12 mesi sulle rate scadute il 20.12.2011 e 20.6.2012, ed ancora con atto integrativo del 24 gennaio 2013 della rata in scadenza il 20 giugno 2013.

Non risulta specificata la modalità di calcolo della rata, né in relazione al regime finanziario adottato né al criterio di calcolo ed imputazione degli interessi, ovvero il regime di capitalizzazione. il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura variabile e, tuttavia, la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, a loro dire, essendo a scadenza semestrale sarebbe stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo. Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali , che prevedano una indicazione di ISC o TAEG riferibile a capitalizzazione semplice.

2. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSI

Con riferimento al tasso di interesse concordato, la questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di



nullità, dall'art 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e la indicazione del TAE.

Invero, le norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo) (ex art.125-bis TUB). Il D.M. 8 luglio 1992, ha in effetti stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG e specificamente con l'articolo 2 ,rubricato "Tasso annuo effettivo globale" è stato previsto:

"1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi: a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi; b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore; e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

Sono escluse dal calcolo del TAEG:

a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;

b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;



c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;

d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;

e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge, in materia di annunci pubblicitari e di offerte rivolte al pubblico, il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo è eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto con riferimento alle condizioni in esso praticate.

Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.

6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengono fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

"a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato.

b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

8. Il calcolo del TAEG non è richiesto per le operazioni di credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in conto corrente ad utilizzo rotativo, non connessa all'uso di una carta di credito."

Quanto all'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), occorre fare riferimento alla Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 che all'art. 9, relativamente alle informazioni contrattuali nei contratti, tra gli altri, anche di mutuo fondiario, prevede che *"al contratto deve essere unito un documento di*



sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia", e che (comma 2) "la Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

In attuazione di tale delibera le Istruzioni della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, (in vigore al tempo della stipula) al Titolo X, sez. II, par. 9, prevedono che "il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003" (mutui e altri finanziamenti).

3. CONTENUTO MINIMO DETERMINATO

Il paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d'Italia, prescrive che l'ISC deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto, avente pertanto natura di "**contenuto minimo determinato**", avendo la finalità di informare il cliente in ordine al costo complessivo dell'operazione.

Qualora l'ISC indicato risulti scorretto, va rilevata la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB.

In tal caso si deve computare il piano di ammortamento, applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto.

Nel caso di specie, il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura variabile e, tuttavia, la questione sollevata attiene al meccanismo



concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, nella prospettazione attorea, essendo a scadenza semestrale sarebbe stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo. Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali, che prevedano una indicazione di ISC o TAEG riferibile a capitalizzazione semplice.

Dato di partenza è costituito dalla considerazione che la mancata indicazione in contratto del TAEG, secondo l'indirizzo maggioritario non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

In tale prospettiva, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG – di per sé -non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (si veda, da ultimo, *Trib. Roma 121/2018*).

Se anche la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (*Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907*), solo la presenza di un dettagliato piano di ammortamento , sottoscritto dalla parte, consente comunque di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva.

Quindi, in assenza di una precisa indicazione del TAE e del regime di calcolo applicabile, solo in tale ipotesi, il meccanismo determinativo degli interessi dovrebbe ritenersi non viziato.



In coerenza con tale impostazione, infatti, la S.C. (da ultimo *Cass., sez. civ. III, 05/11/2020, n.24690*) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i *“contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”* e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato *“per relationem”*, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (*Cass. 26/06/2019 n. 17110*).

Talché, almeno in apparenza il tasso corrispettivo applicabile, alla data del contratto, deve ritenersi sufficientemente determinato qualora il mutuatario, nel corso del rapporto, mantenga la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte in data 28 luglio 2005 e successivamente rideterminate nell’atto ricognitivo con riduzione di importo stipulato con atto del notaio, [REDACTED] e sottoscritto il 13 febbraio 2009 .

Non può omettersi infatti di considerare che, il tasso di interessi stabilito in contratto prevedeva un meccanismo automatico di variabilità, in quanto unitamente ad una quota fissa le parti hanno concordato una componente variabile suscettibile di modificare con cadenza costante il piano di ammortamento originario, così che il regime da applicare costituisce un elemento rilevante ai fini della determinabilità dell’effettivo costo del finanziamento e decisivo ai fini delle disposizioni finalizzate a tutelare la trasparenza.



4. RICOSTRUZIONE CONTABILE

Fissati i superiori principi generali, ai fini della concreta verifica occorre fare necessario riferimento alle risultanze della relazione depositata il 4 maggio 2022 dal CTU, dott. [REDACTED] esente da vizi logici ed adeguatamente motivata.

A riguardo, correttamente il consulente ha richiamato il contenuto della sentenza non definitiva, nella quale si era puntualizzata la necessità di verificare *se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall'art. 123 TUB ovvero sottenda, per effetto di quanto concretamente stabilito nel piano di ammortamento allegato un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato..* nonché di *„procedere alla verifica del contenuto concreto del regolamento contrattuale, della specifica approvazione della clausola di variabilità del tasso, delle condizioni negoziali in forza delle quali sono stati sviluppati il piano di preammortamento e di ammortamento, nonché la potenziale variazione di tali piani come sviluppato alla data di conclusione del contratto al fine di valutare le questioni poste, in riferimento alla assenza di chiara e precisa determinazione del tasso.*

Nel caso in esame, rileva il CTU che nel contratto originario, all'art 12, vi è il riferimento alla presenza dell'ISC contenuto all'interno del documento di sintesi allegato sotto la lettera A, espresso in percentuale annua del finanziamento pari al 4,024 % . La verifica delle condizioni concretamente applicate ha consentito al CTU di pervenire ad una percentuale pari al 3,947 % (in assenza dei costi della polizza assicurativa), sì da evidenziare una differenza di 0.077% rispetto a quello indicato nel documento di sintesi.

In ordine alle modalità di calcolo dell'ISC/TAEG, entrambe le parti – per mezzo dei rispettivi consulenti- hanno sollevato alcune osservazioni.



In particolare, la CTP degli attori ha sollevato i seguenti rilievi in ordine:

a. Inclusione nel computo del TAEG/ISC dell'imposta sostitutiva (ex art. 17 D.P.R. 601/1973);

b. Errata determinazione del TAEG/ISC alla data di stipula del contratto di mutuo (28.07.2005);

c. Omessa indicazione del TAEG/ISC, dell'entità della rata di ammortamento, omessa allegazione del nuovo doc. di sintesi in occasione dell'atto ricognitivo con riduzione del capitale concesso ai mutuatari;

d. Calcolo del TAEG/ISC alla data di stipula del suddetto atto ricognitivo.

In disparte la correttezza del richiamo alle FAQ pubblicate da Banca d'Italia da integrarsi dalle successive istruzioni che prescrivono un differente trattamento degli oneri e delle spese ai fini di trasparenza rispetto a quanto previsto dal TEG ai fini antiusura, appare sul punto dirimente la ridotta incidenza (4,021 %) rispetto a quanto verificato dal CTU che comporta di pervenire alle medesime conclusioni.

E analoga considerazione deve essere effettuata con riferimento agli ulteriori rilievi da parte del CTP degli attori (pag 22 e ss relazione), e ciò anche in relazione alla riscontrata difformità dell'ISC

Quanto ai rilievi sulla omessa allegazione del nuovo documenti di sintesi in occasione dell'atto ricognitivo con riduzione del capitale concesso, atteso il collegamento negoziale tra i due negozi, la mancanza del piano di ammortamento incide in ogni caso ai fini della riconosciuta non determinatezza delle condizioni complessivamente valutate.

In effetti, gli attori hanno lamentato la indeterminatezza delle condizioni, non essendo stato puntualizzato il regime finanziario applicabile ed in assenza di un dettagliato piano di ammortamento allegato al contratto e, per tale aspetto, come si evidenzierà, le condizioni risultano affette



ineludibilmente da un motivi di nullità, risalente al primo dei contratti, ma perdurante anche all'esito della riduzione concordata nel febbraio 2009.

A riguardo, rileva il CTU quanto segue.

Tasso di interesse

Nel mutuo de quo il tasso di interesse applicato al contratto viene disciplinato nell'articolo 1 (pagina 3) sia in relazione al tasso di preammortamento sia in relazione al tasso da applicare per il periodo di ammortamento del mutuo.

Il contratto prevede che "sulla somma di denaro mutuata la parte mutuataria si obbliga a corrispondere alla banca, per tutta la durata del mutuo un tasso di interesse annuo variabile al seguente parametro: percentuale riferita alla media dell'Euribor 360 a sei mesi, arrotondata ai cinque centesimi superiori, pubblicata di norma da "Il Sole 24 Ore" o da pubblicazioni equipollenti, riferita al mese antecedente a quella di scadenza della rata precedente e quindi al mese di maggio per le semestralità scadenti a dicembre, ed al mese di novembre per la semestralità scadente a giugno, attualmente pari al 2,15%. Detto parametro verrà maggiorato di una percentuale pari al 1,80 punti percentuali in più dell'Euribor 360. Il preammortamento dalla data odierna fino al 20 dicembre 2005 sarà calcolato al tasso di interesse annuo calcolato alle stesse condizioni sopra indicate per l'ammortamento, attualmente del 3,95% e così fino alla scadenza massima del 20 giugno 2007 ovvero fino alla data di ultima erogazione."

Durata del periodo di ammortamento

È l'Articolo 2 che disciplina la durata del periodo di ammortamento e le modalità di rimborso del mutuo, disponendo quanto segue: *"a partire dalla data di inizio dell'ammortamento, di cui sopra detto, la parte mutuataria si obbliga per sé e di i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a restituire alla Banca mutuante la somma mutuata nel termine di 15 anni, mediante il pagamento di numero 30 rate semestrali dell'importo di Euro 53.409,14, scadenti il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno, tutte comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolati questi ultimi al tasso variabile fissato a norma dell'art. 1) oltre gli interessi di preammortamento di cui al precedente art. 1), attualmente calcolato al tasso del 3,95%."*

E, in tale ottica, viene evidenziato che nel regolamento negoziale non sono specificati i criteri impiegati e specificamente:



- ✓ -il regime finanziario (semplice o composto);
- ✓ -la modalità di calcolo e di imputazione degli interessi (calcolati sul capitale residuo o sulla quota capitale in scadenza);;
- ✓ -il tasso di interesse corrispettivo sul piano di ammortamento viene determinato tramite il raffronto dato da uno spread e un tasso pubblicato su il sole24ore così come previsto dall'art.2 del contratto ma in atti non vi è traccia del piano di ammortamento

Dalla relazione di CTU, infatti, risulta quanto segue (pag 14 e ss)

*“..Come risulta evidente dalla lettura dell'articolo 1, nel contratto de quo **non sono presenti indicazioni** tanto del Tasso Annuo Effettivo (**TAE**) quanto del **regime di capitalizzazione** applicato nella determinazione del piano di ammortamento. La previsione contrattuale relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (c.d. TAN) è un'indicazione parziale ed insufficiente a **determinare** il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i) i tempi di riscossione degli interessi e ii) il regime finanziario adottato. È noto che esistono almeno **due regimi finanziari alternativi**, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all'italiana”): il regime finanziario della “capitalizzazione semplice” e quello della “capitalizzazione composta”. Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta.*

✓ *Nel mutuo de quo i tempi di rimborso (fino a 23 mesi di preammortamento e 15 anni di ammortamento da effettuarsi a mezzo del pagamento di 30 rate semestrali composte da capitale ed interessi) sono esattamente individuati, mentre **niente si dice a riguardo del regime di capitalizzazione** adottato e del **TAE applicato** in concreto al contratto...”.*

L'analisi operata dal CTU prende le mosse dal rilievo che non è risultato allegato al contratto di mutuo un piano di ammortamento elaborato al



momento della sottoscrizione, in quanto non richiamato dal contratto originario, né dall'atto di riduzione.

L'unico piano presente in atti è quello redatto nel giugno 2012 ed allegato alla relazione di parte: nel corso delle operazioni peritali entrambe le parti, per mezzo dei rispettivi consulenti, hanno confermato che tale piano non è stato predisposto. Conseguentemente il controllo della valida determinabilità dei costi del finanziamento e delle clausole relative al computo degli interessi applicabili deve essere operata alla luce delle complessive clausole negoziali.

Di conseguenza, in assenza di specificazione del TAE e del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento *Euribor*. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale.

Riscontrato tale profilo di indeterminatezza che si ripercuote sulla validità del contratto e delle singole clausole, deve essere in definitiva accolta la richiesta di rideterminazione degli importi ancora dovuti, domanda pure avanzata dagli attori nel corso del giudizio.

E tali conclusioni sono ulteriormente corroborate dalla verifica dell'ISC dell'atto di riduzione del mutuo.

Su tale punto si prende atto di quanto segnalato dal CTU a pag 25 della relazione e di seguito riportato.

“ Il calcolo dell'ISC/TAEG e del piano di ammortamento relativi al mutuo oggetto di consolidamento sono riportati agli allegati 18, 19 e 20.

L'ISC/TAEG calcolato per il mutuo oggetto di consolidamento ammonta al 5,947% (se individuato secondo i criteri per la verifica della presenza di usura) ed al 5,977% (se individuato secondo i criteri per la trasparenza



bancaria), con una **fisiologica differenza** rispetto a quello determinato in relazione al contratto di mutuo originario, differenza **derivante** non dalle modificate pattuizioni economiche ma **dalla naturale variabilità del parametro di indicizzazione del tasso** (euribor), che nel periodo trascorso è passato dal 2,15% al 4,30%..”

Il CTU dà atto, come del resto già ampiamente indicato nel precedente paragrafo 6.1, che nel contratto di mutuo (tanto nell'atto originario quanto nell'atto ricognitivo) non sono menzionati né il tipo di ammortamento né il regime di capitalizzazione applicati.

In definitiva, anche con riferimento all'atto ricognitivo:

“... è parere del CTU che anche le condizioni economiche previste nell'atto ricognitivo siano da considerarsi parimenti nulle. Quanto all'obbligo di indicazione dell'ISC nell'Atto ricognitivo ed alla conseguente nullità ai sensi dell'art.117 c. 8 TUB (“i contratti ed i titoli difformi sono nulli”), il CTU si è già espresso nel precedente paragrafo C, demandando al G.I. ogni decisione in merito, ed effettuando i calcoli del caso.

.... L'Atto ricognitivo richiama in toto le pattuizioni economiche del contratto di mutuo originario e non introduce alcuna variazione ad eccezione del prolungamento di un ulteriore semestre del periodo di preammortamento...”
Il CTU reputa pertanto **non univocamente determinato** il tasso di interesse ultra-legale pattuito in contratto...”

In base alle considerazioni sopra svolte, tale profilo non può essere superato in virtù delle osservazioni svolte dal consulente di parte convenuta.

La mera potenzialità di applicazione del regime di capitalizzazione composta, in assenza del piano di ammortamento, comporta l'incertezza sui costi ed implica una originaria indeterminatezza della clausola negoziale determinativa del tasso di interessi che ne comporta la invalidità, al di là dell'effetto anatocistico concretamente applicato dalla banca nella riscossione delle rate. Trattandosi inoltre di un indice suscettibile di variabilità, neanche possono essere condivise le considerazioni svolte dalla consulente per qualificare determinabile il tasso, desumendolo



dall'ammontare della rata costante (€ 53409,14) in rapporto alla durata del mutuo ed al numero, attesa la impossibilità oggettiva di desumere da tale importo la componente variabile imputata al pagamento degli interesse.

Su tale punto, invero, si condividono le indicazioni del CTU laddove sottolinea che la mancata previsione in contratto del regime di capitalizzazione adottato non consente di definire la modalità di determinazione della rata e quindi il criterio di imputazione a capitale e interessi, contravvenendo i principi normativi, precisando che “ *se il contratto non riporta il regime finanziario impiegato e il criterio di imputazione degli interessi, l'obbligazione principale, nell'espressione del valore medio di periodo, che risolve univocamente la discrasia fra l'importo dell'obbligazione accessoria e il prezzo ex art. 1284 c.c., riportati in contratto, rimane celata nei criteri di imputazione desumibili esclusivamente, solo in via induttiva, dai valori numerici riportati nel piano di ammortamento (che si ricorda essere documento accessorio e non obbligatorio e, come visto, non presente nel caso di specie).* (pag 30-31)

In definitiva: “*Nel contratto di mutuo oggetto di analisi non vengono riportati né il valore, né il criterio di determinazione dell'obbligazione accessoria: viene riportato esclusivamente l'ammontare della rata, anch'esso privo del criterio di calcolo. **Detto valore corrisponde all'impiego del tasso ex art. 1284 c.c. in regime composto**, che la matematica restituisce nella già descritta relazione: $R = C/\Sigma 1/(1 + p)^n$, ricomprendente, appunto, la produzione di interessi su interessi”*

Secondo il CTU, alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella già menzionata norma. Come già evidenziato in sede di avvio delle attività peritali, e confermato da entrambe le CCTTPP, non risulta presente in atti il piano di ammortamento



del mutuo de quo. La mancanza del suddetto piano, pur non contravvenendo alcun obbligo normativo, non consente il confronto puntuale del piano di ammortamento sviluppato dalla banca con le tre tipologie di piano di ammortamento normalmente applicate dal Sistema bancario (piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice, piano di ammortamento all'italiana). Tuttavia, essendo puntualmente individuato nell'articolo 2 del contratto di mutuo l'ammontare della rata costante che la banca ha determinato in applicazione delle condizioni economiche pattuite con i mutuatari, lo scrivente CTU ha proceduto alla redazione dei piani di ammortamento corrispondenti alle tre tipologie descritte in precedenza ed ha confrontato la rata che ne scaturisce con quella indicata in contratto.

Come si può evincere dai risultati riportati nella tabella 1 sottostante, la **rata** indicata in contratto risulta **compatibile con il solo piano di ammortamento alla Francese calcolato in regime di capitalizzazione composta**.

Tabella 1: confronto tra le rate scaturenti con l'applicazione dei diversi piani di ammortamento

TIPOLOGIA PIANO AMMORTAMENTO	IMPORTO RATA
Contrattuale	53.409,14 €
Francese in capitalizzazione composta	53.395,90 €
Francese in capitalizzazione semplice	51.337,51 €
Italiano	63.700,00 €

La mancata pattuizione contrattuale del regime di capitalizzazione composta, diverso da quello naturalmente previsto ex lege e più sfavorevole al mutuatario in quanto maggiormente oneroso, comporta la violazione delle disposizioni normative ex Art. 117 comma 6 del TUB, nonché delle norme sulla trasparenza bancaria.



Rileva, in effetti, per la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, l'assenza delle modalità di calcolo e di imputazione degli interessi, unitamente all'assenza del piano di ammortamento, la violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB, l'incongruenza e difformità dell'importo delle rate con il prezzo ex art. 1284 c.c.. In tale prospettiva, l'omessa indicazione in contratto di condizioni sostanziali quali il regime finanziario adottato, comportano l'applicazione dei tassi sostitutivi in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato e che, di fatto, la parte mutuataria non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento *Euribor*.

Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale. Riscontrato tale profilo di indeterminatezza che si ripercuote sulla validità del contratto e delle singole clausole (sul punto, *Cass. civ. ord., Sez. 6, num. 4321 Anno 2022*), la richiesta dell'opponente di rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del TUB, deve essere in definitiva accolta.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione di CTU sopra richiamata, la riformulazione del piano di ammortamento in conformità a tali criteri (allegato n 6 alla relazione) ha portato a tenere in considerazione il computo delle somme effettivamente pagate, sulla base dei documenti presenti in atti, e pari ad € 284.056,24 (come da allegato 7 alla relazione).



Gli interessi dovuti sul capitale effettivamente erogato per l'intera durata del mutuo, in applicazione del tasso di interesse legale in regime di capitalizzazione semplice, ammontano ad € 158.914,95.

Inoltre, le parti hanno concordato l'allungamento del periodo di preammortamento sottoscrivendo diversi atti integrativi in seguito ai quali la data di inizio dell'ammortamento è stata fissata al 20 giugno 2011.

Il 28 giugno 2012, come sopra precisato, è stato inoltre sottoscritto nuovo atto integrativo del mutuo originario, a seguito del quale il termine di rimborso del debito in conto capitale è stato sospeso fino al 20 dicembre successivo, e la somma di € 4380,00 è stata portata in detrazione del debito residuo in conto capitale, pari al 22 gennaio 2013 ad € 875620,00.

Ancora, il successivo 24 gennaio 2013, le parti hanno sottoscritto altro atto integrativo, sospendendo il termine di rimborso per ulteriori sei mesi, sino al 20 giugno 2013, con pagamento di rata di soli interessi, concordando la durata del periodo di ammortamento del mutuo a 25 anni.

Operato il computo degli interessi di preammortamento al tasso di interesse legale vigente alla data di decorrenza della rata al 27 febbraio 2014, in € 170.215,35 (allegato 8), le somme ancora dovute dai mutuatari al 27 febbraio 2014 sono state determinate in € 766.159,11, secondo la seguente tabella. (pag 18 e 36 relazione di CTU).

Tabella 2: calcolo dell'importo ancora da rimborsare dai mutuatari alla data del 27.02.2014

Debito in conto capitale	880.000,00 €
Sommatoria pagamenti effettuati	-284.056,24 €
Interessi dovuti al tasso interesse legale	170.215,35 €
Debito residuo	766.159,11 €

Sulla base delle argomentazioni svolte, in definitiva, l'accoglimento della domanda di della invalidità delle clausole del contratto di mutuo e del



successivo atto ricognitivo conduce all'accertamento del credito della banca convenuta in € 766.159,11 al febbraio 2014, in luogo degli importi pretesi.

La reciproca soccombenza in ordine alle domande proposte, tenuto conto anche della sentenza non definitiva emessa in data con riferimento all'illegittimità del contratto rispetto alla disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m., unitamente ai contrasti interpretativi sussistenti in materia (*Cass., n 24257 del 4.10.2018*) giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, comprese quelle già liquidate per CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate [redacted] nei confronti di [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2014, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara

la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario [redacted], e del successivo atto stipulato in data 13 febbraio 2009, per notar [redacted], relativamente alle clausole di determinazione degli interessi;

b) determina

il credito della banca mutuante nei confronti degli attori, per effetto delle nullità di cui al capo a) in € 766.159,11 al febbraio 2014, in luogo degli importi pretesi, secondo quanto specificato in parte motiva;

c) dichiara

integralmente compensate le spese processuali tra le parti, comprese quelle di CTU liquidate con distinti provvedimenti.

Così deciso in data 6 aprile 2023, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore
Dott Michele Sirgiovanni



